

Indennità di agenzia: prova del merito per l'Accordo Collettivo

L'inderogabilità dell'art. 1751 c.c. e la quantificazione dell'indennità di cessazione tra disciplina legale e accordi economici collettivi: Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 21 luglio 2026, n. 23629

Federico Palumbo Diritto del Lavoro & Diritto del Lavoro 21 Luglio 2026 Lettura 13 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 25 settembre 2026: La Suprema Corte di Cassazione consolida il principio secondo cui l'art. 1751 c.c. pone un limite inderogabile in favore dell'agente commerciale, imponendo a quest'ultimo l'onere di allegare e provare l'effettivo apporto di nuova clientela o il sensibile incremento degli affari, anche quando il contratto richiama la **contrattazione collettiva** di settore.

Abstract (Italiano)

Il presente contributo esamina l'ordinanza della Corte di Cassazione civile, Sezione Prima, 21 luglio 2026, n. 23629, in tema di indennità di cessazione del **rapporto di agenzia** commerciale. Il Supremo Collegio ribadisce il **principio di inderogabilità** in senso peggiorativo dell'art. 1751 c.c. rispetto alla **contrattazione collettiva**. Nel caso di specie, il Tribunale di merito, pur ammettendo l'opponente al passivo per l'indennità sostitutiva del preavviso, aveva rigettato nel merito la domanda relativa all'**indennità suppletiva di clientela** e al FIRR per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova circa i presupposti di fatto ex art. 1751 c.c. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'agente, evidenziando che le censure articolate si disinteressavano della **ratio decidendi** fondata sul difetto probatorio, confermando che l'invocazione dell'Accordo Collettivo non esonera dagli oneri assertivi minimi.

Abstract (English)

This article examines order no. 23629 of 21 July 2026 issued by the First Civil Division of the Italian Court of Cassation regarding termination indemnity in commercial agency agreements. The Supreme Court reaffirms the non-derogable nature of Article 1751 of the Italian Civil Code against collective economic agreements where the latter are less favourable to the commercial agent. In the



dispute at issue, while the court of first instance admitted the agent to the insolvent estate for indemnity in lieu of notice, it dismissed on the merits the claims for supplementary customer indemnity and FIRR due to failure to plead and prove the factual prerequisites of commercial merit under Article 1751. The Court of Cassation declared the agent's appeal inadmissible because the grounds of appeal failed to challenge the decisive evidentiary holding of the lower court.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Inderogabilità in peius:** L'art. 1751 c.c. costituisce standard minimo inderogabile a **tutela dell'agente** commerciale nei confronti degli accordi collettivi.
- **Onere di allegazione e prova:** L'agente deve provare in concreto il procacciamento di nuova clientela e la persistenza di **sostanziali vantaggi** commerciali per la preponente.
- **Tripartizione contrattuale:** Gli accordi economici collettivi distinguono tra indennità di risoluzione, indennità suppletiva ed emolumento meritocratico.
- **Inammissibilità del motivo:** Il ricorso che si disinteressa delle rationes decidendi sui requisiti fattuali del merito non supera il vaglio di legittimità.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

*In tema di contratto di agenzia commerciale, l'indennità spettante all'agente in caso di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. è assistita dal **principio di inderogabilità in peius** della disciplina legale rispetto alla contrattazione collettiva, consentendo l'applicazione delle previsioni convenzionali solo ove esse si traducano in un trattamento di concreto maggior favore. Ne consegue che l'agente il quale invochi l'applicazione dell'Accordo Economico Collettivo di settore non è esonerato dall'onere di allegare e dimostrare puntualmente la sussistenza dei presupposti costitutivi del beneficio indennitario, consistenti nell'apporto di nuova clientela o nel sensibile sviluppo degli affari con permanenza di **sostanziali vantaggi** commerciali in capo al mandante, risultando inammissibile il ricorso per cassazione che ometta di censurare specificamente la statuizione di merito fondata sul mancato assolvimento di tale onere probatorio.*

01. L'indennità di agenzia tra legge ed equità collettiva: Cassazione n. 23629/2026

La Corte di Cassazione Civile, Sezione Prima, con l'ordinanza 21 luglio 2026, n. 23629, dichiara inammissibile il ricorso di un intermediario in tema di **indennità di cessazione del rapporto di agenzia**. La pronuncia ribadisce principi consolidati in ordine all'onere probatorio gravante sul professionista della vendita. La questione investe la corretta qualificazione dell'emolumento di fine mandato, conteso tra la logica meritocratica dell'art. 1751 c.c. e gli schemi applicativi della contrattazione collettiva.

Il contenzioso trae origine da una complessa vertenza concorsuale scaturita dall'ammissione di una primaria società commerciale all'**amministrazione straordinaria**. L'agente aveva invocato l'ammissione al passivo assumendo che il mero richiamo contrattuale all'Accordo Economico Collettivo dispensasse dall'onere di provare l'effettivo incremento degli affari. La Suprema Corte ribadisce che la disciplina dell'indennità di fine rapporto è assistita da un principio di inderogabilità relativa a favore dell'agente¹, escludendo che il richiamo a tabelle convenzionali possa trasformarsi in una rendita automatica in **difetto di allegazione** e prova del merito.

La decisione offre l'occasione per considerare i confini tra **merito commerciale**, **vantaggi durevoli** per il preponente e **indennità suppletiva** di clientela. Non basta la mera cessazione del vincolo contrattuale per fondare la pretesa creditoria. A giudizio dell'interprete, sui principi generali dell'onere probatorio delineati dall'[art. 2697 c.c.](#), il professionista deve dimostrare in giudizio di aver generato un **valore economico persistente** che sopravvive allo scioglimento del rapporto contrattuale.

02. La vicenda processuale: dall'opposizione allo stato passivo al vaglio di legittimità

2.1 — Il rigetto del Tribunale e l'onere di allegazione dell'agente

La controversia muove dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società di agenzia commerciale nei confronti della procedura di **amministrazione straordinaria** della preponente.

L'opponente lamentava l'esclusione delle somme richieste a titolo di indennità suppletiva di clientela e di fondo indennità risoluzione rapporto, oltre alla mancata attribuzione del rango privilegiato. La parte attrice assumeva che la **clausola contrattuale** di rinvio all'**Accordo Economico Collettivo** imponesse la liquidazione forfettaria degli emolumenti previsti dalla contrattazione di categoria a prescindere da ogni riscontro sul fatturato incrementale generato nel corso del mandato.

Il Tribunale di Venezia accoglieva solo parzialmente l'opposizione, ammettendo la società al passivo per l'ulteriore complessiva somma di euro 38.932,10 in chirografo, riconoscendo tra l'altro l'**indennità sostitutiva del preavviso**. Il collegio lagunare rigettava invece nel merito le domande relative all'indennità suppletiva di clientela e al FIRR, rilevando l'inadempimento della società istante all'**onere di allegazione** e di prova dei presupposti di fatto previsti dall'art. 1751 c.c. L'opponente non aveva allegato né provato di aver procurato **nuovi clienti** alla mandante o di aver sensibilmente sviluppato gli affari con la clientela preesistente, né che la preponente continuasse a trarre **sostanziali vantaggi** da tali affari. Inoltre, il giudice di merito negava il privilegio ex art. 2751-bis n. 3 c.c. per mancata prova della prevalenza dell'attività dei soci rispetto al capitale.

Il provvedimento di merito evidenziava come la natura inderogabile dell'art. 1751 c.c. precluda l'applicazione automatica di accordi collettivi che prescindano dall'accertamento del **merito commerciale**. Il Tribunale stabiliva che la contrattazione collettiva può spiegare efficacia vincolante solo ove si traduca in un **trattamento di miglior favore** rispetto a quello legale, presupponendo comunque l'adempimento dell'onere probatorio primario relativo all'incremento della clientela. Di conseguenza, l'assoluta carenza assertiva sui **presupposti legali** comportava il rigetto nel merito delle pretese accessorie.

2.2 — I motivi di ricorso e la censura di inammissibilità

Avverso il decreto del tribunale lagunare la società agente interponeva ricorso per cassazione, articolando due distinti motivi. Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 12 dell'AEC del 26 febbraio 2002, sostenendo che tale disciplina collettiva dovesse trovare applicazione diretta per l'indennità suppletiva di clientela senza necessità di fornire la prova preventiva dei presupposti di merito previsti dall'art. 1751 c.c. Con il secondo motivo la ricorrente censurava la violazione dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.) e dell'art. 2751-bis n. 3 c.c. per omessa considerazione della documentazione atta a dimostrare la prevalenza del lavoro dei soci sul capitale ai fini del privilegio.

Nel resistere all'impugnazione, l'**amministrazione straordinaria** notificava controricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'**inammissibilità del ricorso** per entrambi i motivi proposti. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno osservato che le censure si disinteressavano della **ratio decidendi** del decreto collegiale, il quale aveva escluso l'indennità per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova del **merito commerciale**¹. La Corte ha ribadito che il beneficio dell'indennità legale compete solo all'agente meritevole che abbia procurato **nuovi clienti** o sviluppato gli affari preesistenti.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha sancito l'inammissibilità perché diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento in fatto (**quaestio facti**) sulla documentazione prodotta, profilo estraneo al **giudizio di legittimità** secondo il consolidato orientamento di nomofilia in ordine ai limiti del sindacato sulla motivazione e sulla valutazione probatoria ex artt. 115 e 116 c.p.c. L'inammissibilità dell'impugnazione nei suoi motivi autonomi ha così confermato la definitività del rigetto pronunciato dal Tribunale di merito.

03. La questione giuridica: l'inderogabilità in peius dell'art. 1751 c.c.

3.1 — Matrice eurounitaria e conformazione della tutela minima

La ricostruzione del sistema indennitario post-contrattuale richiede una puntuale disamina dell'origine eurounitaria dell'[art. 1751 c.c.](#) La norma recepisce nell'ordinamento nazionale le prescrizioni dell'art. 17 della direttiva 86/653/CEE. Tale impianto intende salvaguardare la stabilità economica degli intermediari commerciali all'interno del mercato unico, assicurando un livello di tutela uniforme e non sacrificabile dalle parti contraenti. La disposizione fissa condizioni cumulative stringenti: l'apporto di **nuovi clienti** o il sostanziale sviluppo dei volumi pregressi, la permanenza di vantaggi commerciali per il proponente e l'equità del pagamento commisurato alle provvigioni perdute.

L'ultimo comma dell'art. 1751 c.c. sancisce l'**inderogabilità in peius** delle disposizioni di legge a svantaggio dell'agente. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il giudice deve distinguere con attenzione le singole componenti dell'Accordo Economico Collettivo del 2002 (indennità di risoluzione, indennità suppletiva di clientela sub lettera A, supplemento meritocratico sub lettera B) e non può

subordinare la spettanza dell'indennità suppletiva sub lettera A alle condizioni previste per il supplemento meritocratico sub lettera B².

L'imperatività del precetto legale esplica una funzione di garanzia minima inderogabile. Ne discende che la fonte contrattuale collettiva è legittimata a operare unicamente in senso ampliativo della sfera patrimoniale del lavoratore autonomo. Qualora le clausole collettive introducano parametri peggiorativi o riducano la portata economica del ristoro spettante all'agente virtuoso, la **clausola convenzionale** recede di fronte allo standard di protezione normativo primario.

3.2 — Il confronto ex post tra disciplina legale e accordi economici

La corretta applicazione dell'art. 1751 c.c. postula l'adozione di un rigoroso **giudizio comparativo ex post**. Il magistrato di merito non compie una valutazione astratta della contrattazione di categoria, ma conduce un giudizio di adeguatezza equitativa: verifica se l'indennità determinata secondo l'accordo collettivo risulti equa e compensativa del particolare merito dimostrato dall'agente, riconoscendo l'eventuale differenza necessaria per ricondurre l'importo ad equità nei limiti massimi legali. Tale verifica implica che la parte fornisca i riscontri documentali necessari per consentire la determinazione del merito.

Se l'agente non offre la prova del procacciamento della clientela o dello sviluppo degli affari, la base meritocratica legale non può operare. In questa evenienza, la parte non può pretendere la liquidazione indiscriminata di quote tabellari senza aver assolto gli oneri minimi di allegazione fattuale. L'ordinanza n. 23629/2026 chiarisce che la pretesa indennitaria presuppone che siano stati specificamente allegati e dimostrati i presupposti causali posti a fondamento della domanda.

Parametro di Analisi	Disciplina Legale (Art. 1751 c.c.)	Accordi Economici Collettivi (AEC)
Natura Giuridica	Indennità meritocratica causale legata all'apporto di valore INDISCRIMINATO	Articolazione tripartita con basi provvigionali ed equità CONVENZIONALE
Onere Probatorio	Prova puntuale dell'incremento di clientela e dei vantaggi residui RIGOROSO	Calcolo parametrico su scaglioni provvigionali storici TABELLARE
Limite Derogabilità	Inderogabilità assoluta in senso peggiorativo per l'agente MINIMO LEGALE	Efficacia subordinata alla verifica del miglior favore concreto CONDIZIONATA

04. Il quadro dei precedenti: dall'indennità meritocratica alla tripartizione collettiva

4.1 — La pronuncia CGUE del 2006 e l'assetto dell'AEC

Come rammentato nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 23 marzo 2006 nella causa C-465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653/CEE, per il regime anteriore all'AEC del 26 febbraio 2002 (che ha introdotto l'**indennità meritocratica**), ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti o sviluppato gli affari con quelli esistenti ai sensi dell'art. 1751, comma 1, c.c., è necessario verificare mediante un esame concreto ex post se l'indennità collettiva risulti equa nel rispetto dei limiti di legge.

L'Accordo Economico Collettivo ha recepito tali indicazioni strutturando l'emolumento di cessazione su più voci. Sul piano ricostruttivo, si osserva come l'ordinamento imponga di riscontrare la congruità del trattamento complessivo attraverso un vaglio attento delle singole voci maturate, garantendo che l'agente non sia privato delle tutele minime di legge previste per il caso di effettivo accrescimento del mercato aziendale.

4.2 — La fisionomia autonoma dell'indennità suppletiva di clientela

Accanto all'indennità meritocratica, la contrattazione collettiva ha conservato la tradizionale **indennità suppletiva di clientela**. Tale compenso affonda le proprie radici nell'accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974. La giurisprudenza di legittimità ha qualificato questo emolumento come una prestazione prevista esclusivamente dalla disciplina contrattuale collettiva, fondata sul **principio di equità** a fronte dello scioglimento del contratto per iniziativa della mandante non imputabile all'agente, per la cui erogazione non occorre che ricorrano le condizioni meritocratiche di cui all'art. 1751, comma 1, c.c.³

Le diverse componenti previste dall'Accordo Economico Collettivo — l'**indennità di risoluzione del rapporto**, l'indennità suppletiva di clientela e il supplemento meritocratico — possiedono fondamenti causali distinti e risultano tra loro cumulabili secondo la regolamentazione pattizia. Tuttavia, quando l'agente aziona in giudizio una domanda indennitaria fondata su specifiche causali di merito commerciale, egli è tenuto ad adempiere con puntualità ai correlati oneri di allegazione assertiva, non potendo limitarsi a un generico rinvio normativo.

« **L'inderogabilità dell'art. 1751 c.c. protegge l'agente meritevole da decurtazioni pattizie, ma non trasforma la contrattazione collettiva in una franchigia probatoria priva di riscontro economico reale.** »

05. La decisione della Corte: la centralità dell'onere probatorio del merito

5.1 — L'inammissibilità del motivo per mancata impugnazione del difetto di prova

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23629/2026, dichiara inammissibile il ricorso della società agente evidenziando un errore decisivo di tecnica redazionale con riguardo al primo motivo. Il Tribunale aveva basato il proprio rigetto sulla carenza dell'onere di allegazione e di prova circa i requisiti di merito commerciale. L'opponente non aveva allegato alcun dato concreto relativo all'acquisizione di clientela nuova o allo sviluppo degli affari con i **clienti preesistenti**. Tale statuizione integrava una motivazione autonoma sufficiente a sorreggere il dispositivo.

In tema di indennità per cessazione del rapporto, l'art. 1751 c.c., pur essendo inderogabile a svantaggio dell'agente, è suscettibile di previsioni migliorative da parte degli Accordi Economici Collettivi⁴. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6411/2025 in tema di AEC 2009), l'indennità di risoluzione e quella suppletiva di clientela non necessitano della prova del merito commerciale di cui all'art. 1751, comma 1, c.c., che è invece prescritta per l'emolumento meritocratico. Tuttavia, nel caso concreto deciso con l'ordinanza n. 23629/2026, il Tribunale aveva fondato il rigetto sull'omessa allegazione e prova del merito ex art. 1751 c.c. per le voci azionate, e la mancata censura di tale ratio ha reso inammissibile il motivo.

5.2 — L'esclusione di automatismi liquidatori in difetto di prova

A giudizio di chi scrive, la decisione segnala che la **tutela dell'agente** commerciale non può sfociare nell'erogazione di somme non correlate a un effettivo incremento patrimoniale dell'impresa mandante, qualora sia stata azionata una componente legata al merito. Gli automatismi tariffari invocati dall'agente sono stati disattesi dai giudici di merito poiché non era stato assolto l'onere probatorio preliminare. Il nuovo assetto normativo riconosce l'indennità solo all'agente meritevole secondo un criterio produttivistico accentuato.

Ne deriva che la carenza assertiva dell'agente nel giudizio di primo grado non può essere sanata in sede di legittimità. A giudizio dell'interprete, nella prassi giudiziaria la parte che agisce per far valere il merito commerciale deve supportare l'azione con una rigorosa ricostruzione dei rapporti contrattuali procacciati. In mancanza di un quadro assertivo puntuale, il ricorso che lamenti la mancata applicazione dell'accordo collettivo incorre nell'inammissibilità perché le doglianze si disinteressano della statuizione del provvedimento impugnato.

06. Rilievi critici: il difficile equilibrio tra merito produttivo e tutele collettive

6.1 — La dialettica tra standard eurounitari e prassi corporativa

A giudizio di chi scrive, la pronuncia della Suprema Corte merita condivisione sul piano della tecnica processuale, ma pone in evidenza una persistente tensione sistematica nel diritto della distribuzione commerciale. L'art. 19 della direttiva 86/653/CEE non impedisce agli Stati membri e all'**autonomia collettiva** di introdurre normative di favore per l'agente commerciale, stabilendo unicamente un limite di inderogabilità in senso peggiorativo rispetto ai requisiti minimi previsti dagli artt. 17 e 18⁵. Ciò nondimeno, la prassi giudiziaria tende talvolta a sovrapporre l'**onere della prova** del merito commerciale ai requisiti di spettanza degli emolumenti convenzionali di mera equità.

Si registra il rischio concreto che una concezione iper-formalistica dell'onere probatorio vanifichi la **funzione compensativa** dell'accordo economico collettivo. Tale tematica si coordina con le problematiche relative ai [limiti allo ius variandi nel mandato agenziale](#), laddove la modifica unilaterale della zona o della clientela può alterare pesantemente i parametri storici di fatturato. Occorre

distinguere tra la pretesa all'indennità meritocratica legale, che esige un rigoroso apporto incrementale, e l'accesso agli emolumenti di fine rapporto previsti dal contratto collettivo a titolo di indennizzo per la risoluzione incolpevole.

6.2 — Le ricadute operative sulla strategia processuale dell'agente

Sotto il profilo operativo, a parere di chi scrive, la vicenda esaminata offre utili indicazioni ai difensori che assistono agenti e rappresentanti di commercio nelle azioni di recupero delle spettanze di fine mandato. Appare opportuno non impostare la strategia difensiva affidandosi unicamente all'**estratto conto provvigionale** o al mero calcolo matematico dei coefficienti dell'AEC. L'atto introduttivo del giudizio deve essere strutturato sin dal primo grado attraverso una meticolosa narrazione storica dei contratti conclusi e della rete distributiva sviluppata.

La **perizia contabile di parte** assume in questa ottica un ruolo strategico di rilievo. Il **consulente tecnico** può documentare con precisione la percentuale di fatturato imputabile all'attività promozionale dell'agente rispetto alla redditività generale dell'impresa preponente. Solo ancorando l'azione ad allegazioni analitiche ed evidenze documentali congrue sarà possibile evitare che l'impugnazione si arresti per difetto di specificità o mancato confronto con la ratio decidendi di merito.

07. Conclusioni e prospettive per la contrattazione d'impresa

L'ordinanza della Cassazione civile n. 23629/2026 conferma che nel nostro ordinamento l'**indennità di cessazione del rapporto di agenzia** legale ex art. 1751 c.c. e la quota meritocratica collettiva non rappresentano un'elargizione generalizzata, spettando solo all'agente che abbia fornito prova del proprio apporto produttivo. Chi rivendica tali benefici indennitari deve dimostrare in giudizio i fatti costitutivi, provando alternativamente l'apporto di nuova clientela ovvero il sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti, unitamente alla permanenza di sostanziali vantaggi per la mandante.

A giudizio di chi scrive, la decisione evidenzia l'importanza di una rigorosa impostazione processuale e contrattuale. Per le imprese preponenti, si riafferma la necessità che le richieste creditorie siano assistite da puntuale riscontro documentale sui risultati di mercato. Per gli intermediari commerciali, emerge l'esigenza di una gestione contrattuale attenta a documentare in ogni fase il valore economico

generato a vantaggio della committente, così da rendere effettivo il ristoro del merito nelle competenti sedi giudiziarie.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 1751 c.c.](#) — Indennità in caso di cessazione del **rapporto di agenzia**

[Art. 2697 c.c.](#) — **Onere della prova**

[Direttiva 86/653/CEE](#) — Coordinamento dei diritti degli Stati membri relativi agli agenti commerciali indipendenti

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 21 luglio 2026, n. 23629** — L'indennità ex art. 1751 c.c. è inderogabile solo in peius e spetta all'agente meritevole che provi l'incremento di clientela e i vantaggi per la mandante; inammissibile il ricorso che non censuri il mancato assolvimento dell'onere probatorio. Esito: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese. Punto: par. 1.1 e 1.1.1.
2. **Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 17 aprile 2026, n. 9990** — Distinzione strutturale tra indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela e compenso per il patto di non concorrenza post-contrattuale ex art. 1751-bis c.c. Esito: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettato il secondo, cassa con rinvio. Punto: par. 1.1.
3. **Cassazione Civile, Sez. Lav., ordinanza 8 giugno 2026, n. 18575** — L'indennità suppletiva di clientela prevista dalla contrattazione collettiva trova fondamento nel principio di equità per **recesso datoriale** non imputabile all'agente e prescinde dalle condizioni ex art. 1751, comma 1, c.c. Esito: rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto sulle spese processuali. Punto: par. 4.
4. **Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 10 marzo 2025, n. 6411** — L'art. 1751 c.c. è inderogabile a svantaggio dell'agente ma suscettibile di previsioni migliorative da parte degli Accordi Economici Collettivi, imponendo al giudice l'applicazione del trattamento



più favorevole. Esito: accoglie il terzo, quinto e settimo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa con rinvio. Punto: par. 4 e 5.

- 5. Cassazione Civile, Sez. Lav., ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4545** — La direttiva 86/653/CEE stabilisce una soglia minima inderogabile in senso peggiorativo per l'agente commerciale, lasciando libera la contrattazione collettiva di prevedere condizioni di miglior favore. Esito: rigetta il ricorso. Punto: par. 2.1.



Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.